# CCIII SEDUTA

# MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1954

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente MERZAGORA**

## INDICE

**Congedi** . . . . . *Pag.* 7965

**Disegni di legge:**

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 7965

**Elezione contestata nella regione della Sicilia (Domenico Magrì - Doc. LXXII)** (Discussione):

CONDORELLI . . . . . 7976
ZOTTA . . . . . 7966

**Per l'alluvione nel Salernitano:**

PRESIDENTE . . . . . 7965, 7973, 7976
FOCACCIA . . . . . 7975
PETTI . . . . . 7974
TUPINI, *Ministro senza portafoglio* . . 7973

*La seduta è aperta alle ore 11.*

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente, che è approvato.*

### Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Pasquali per giorni 40.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

### Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta pomeridiana di ieri, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha esaminato e approvato i seguenti disegni di legge:

« Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America » (681);

« Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati » (728);

« Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare » (738).

### Per l'alluvione nel Salernitano.

PRESIDENTE. Informo il Senato che, nel corso della seduta, il Governo, secondo quanto ha assicurato ieri sera, fornirà sugli effetti dell'alluvione nel Salernitano le notizie di cui è in possesso.

### Elezione contestata nella Regione della Sicilia (Domenico Magrì) (Doc. LXXII).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Elezione contestata nella Regione della Sicilia (Domenico Magrì) ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

È iscritto a parlare il senatore Zotta. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo opportuno lumeggiare brevemente in linea preliminare la situazione di fatto, benchè debba supporre che questa sia perfettamente a conoscenza di ciascun componente l'Assemblea. Apparirà chiaro che se il senatore Magrì avesse presentato le dimissioni da sindaco di Catania 90 giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi, la sua posizione elettorale non sarebbe mutata in nulla; apparirà chiaro allora che una applicazione della norma di cui si discute si tradurrebbe per effetto dell'annullamento in una mera, astratta osservanza, direi in una specie di feticismo legislativo in cui non alita il senso della giustizia, da cui è assente del tutto lo spirito della legge. Onorevoli colleghi, qui parliamo ad un Consesso che da organo legislativo diventa organo giurisdizionale e mi si consenta, un po' per quella competenza o autorità che deriva da chi questo mestiere ha fatto per tutta la sua vita, di dire che quel giudice il quale condannasse in base ad una legge che egli si vede costretto ad applicare nonostante che fosse convinto della non rispondenza della legge stessa ad una ragione profonda di giustizia, avrà applicato la norma ma non avrà applicato la legge: la legge strumento ad un fine, dice uno scrittore di cose giuridiche, citato nella relazione sul caso Lauro e che è opportuno adesso tenere presente. L'onorevole Spallino nella sua pregevole relazione sul caso Lauro parte quasi come da un presupposto basilare, da questo concetto sulla interpretazione della legge: « considerare, non la formula di per sè, nel suo astratto valore logico, isolata dal momento teleologico della norma. Il che è un procedimento illegittimo, palesemente contrario al canone ermeneutico della totalità che impone di ravvisare la norma quale strumento ad un fine, ed inquadrare questo fine nell'orbita di tutto il sistema ». Così il Betti citato dal collega Spallino.

Onorevoli colleghi, una giurisprudenza del supremo organo amministrativo, che si ispira ad una evidente ragione di buon senso statuisce questo principio; se vi è stato un ricorso avverso l'operato di una commissione esaminatrice, perchè non sono stati valutati sufficientemente determinati coefficienti, nonostante che il ricorso stesso sia fondato, quando, procedendosi all'esatta valutazione di quei coefficienti, il risultato non muta (ad esempio, si è dato il punto sei e il ricorrente si lamenta che a lui spetti il punto sette; la sua lamentela è fondata giuridicamente, ma pur dando il punto sette, il risultato delle operazioni di concorso e la graduatoria non mutano) allora è inutile accogliere questo ricorso e annullare gli atti della Commissione. Manca l'interesse pratico che è l'elemento fondamentale su cui opera l'ordinamento giuridico.

Nel caso di specie, e dico di proposito di specie, perchè tale esso è, come vedremo, di fronte all'altro esaminato alcuni mesi fa, il caso Lauro, noi potremmo constatare, esaminando i risultati elettorali, che il risultato definitivo delle operazioni stesse il quale oggi pone il senatore Magrì primo fra i ventidue eletti della Sicilia, non potrebbe affatto mutare qualunque sia per essere una ipotetica penalizzazione a suo carico, per essersi presentato nella qualità di Sindaco. Egli è il primo dei ventidue eletti. Non porto questo argomento come decisivo del caso, ma è necessario che consideriamo la fattispecie in esame, per avere una chiara conoscenza di fatto, per vedere cioè se, ricorrendo ad una legge che rettifica un errore compiuto, questa per avventura non riesca ad alterare profondamente le linee di giustizia da cui debbono essere vivificate queste posizioni di fatto.

Il senatore Magrì riuscì, nelle elezioni politiche del 1948, con 43 mila voti nel collegio di Catania seconda. Per il comune di Catania, nelle elezioni amministrative del 1952, egli fu eletto primo consigliere con voti 57 mila, distanziando di circa 7 mila voti il secondo eletto. Era il senatore il quale diventava consigliere del comune di Catania. Quaranta giorni di infruttuosi tentativi per cercare di costituire l'Amministrazione comunale; finalmente il Consiglio potè constatare che solo intorno al nome di Magrì poteva formarsi una maggioranza per dar vita all'Amministrazione. All'atto dell'insediamento, il senatore Magrì dichiarava che assumeva la carica solo temporaneamente. Sacrificio enorme per la duplicità di funzioni: sindaco di Catania e senatore.

Al Senato fu nominata una Commissione di studio nel dicembre 1952, che doveva decidere sulla incompatibilità o meno, analogamente a quanto era stato fatto dinanzi alla Camera per i casi di La Pira, Pertusio, Fanelli, Colombo. La Commissione della Camera dei deputati decise per la incompatibilità, e ciascuno dei membri si regolò secondo il proprio criterio. Al Senato invece non vi fu alcuna decisione; venne lo scioglimento del Senato, e seguì immediatamente la convocazione dei comizi. Mancò, in sostanza, la possibilità di usufruire del termine dei 90 giorni per dare le dimissioni da Sindaco del capoluogo.

Ora, quale influenza può avere avuto sul comune di Acireale la posizione di sindaco di Catania? Ecco la domanda che viene posta. È da rilevare una circostanza: nel collegio di Acireale nel 1948, candidato Pennisi; egli riportò 60 mila voti; nel 1953, candidati Magrì; la cifra scende a 46.925.

Il Sindaco di Catania dunque ha avuto questo successo: ha avuto una diminuzione di 14 mila voti.

RUSSO SALVATORE. Ma non è lui!

ZOTTA. Non è lui indubbiamente. È un fatto oggettivo. La sua qualità di Sindaco dunque è del tutto estranea. Nel comune di Catania la mancata presentazione di Magrì portò ad una diminuzione di 9 mila voti alla lista: i voti scesero da 43 mila del 1948 a 34 mila. Il candidato non fu eletto, e nessuno dei candidati dello Scudo crociato dei due collegi fu eletto.

Dunque, onorevoli colleghi, guardiamo anzitutto questi fatti, e poi analizziamo la disposizione legislativa: vediamo quale influenza può avere esercitato la qualità di sindaco di Catania e sul collegio di Acireale e sul collegio di Catania. A Catania lo Scudo crociato non conquista nessuno dei due seggi, ad Acireale riporta una votazione di un numero di 14 mila voti inferiore alla votazione precedente.

Ma come dicevo dianzi io non traggo le conclusioni giuridiche da queste posizioni di fatto. La posizione di fatto è necessario sia nota al giudice, e qui parliamo ad un organo giurisdizionale. Ho detto che il caso odierno è diverso dal caso Lauro. Nella relazione del senatore Cornaggia Medici si dice che due punti sono stati acquisiti nella decisione precedente: « il Sindaco di città capoluogo di provincia è ineleggibile a senatore anche in collegio diverso da quello in cui si trova il capoluogo ». Secondo punto: « Tale ineleggibilità trova applicazione anche nel caso di scioglimento anticipato del Senato e impossibilità pertanto di presentazione delle dimissioni 90 giorni avanti la data del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Ma io dico che qui ci troviamo davanti ad un caso del tutto diverso. Intendiamoci, onorevoli colleghi, non è una delle più perspicue norme legislative emanate dall'Assemblea costituente quella di cui stiamo discutendo. È una discreta, direi mediocre legge elettorale che è uscita fuori in un momento di travaglio, di passaggio dal vecchio al nuovo, in un trapasso che è stato provvido ma che è stato tuttavia tormentoso, rapido come un vortice, compiuto nello spazio di circa un anno, e che ha portato al mutamento non solo nella Costituzione, da monarchia a repubblica, ma anche nel costume, nella vita politica, nella vita sociale, nella vita economica. Può anche essere avvenuto che vi siano state delle imperfezioni, delle formulazioni giuridiche che risentono di contraddizioni che talvolta si allontanano dal buonsenso, che non hanno di mira il quadro di tutto il sistema di cui parlavamo dianzi. Sono uomini quelli che hanno scritto queste leggi. È per questo che la volontà del legislatore, che è contenuta nella norma, non va guardata in relazione al processo psicologico delle persone che hanno contribuito a formarla, nè in relazione agli effetti soggettivamente voluti da codeste persone, ma vanno guardati con il sistema giuridico, specie di ordine costituzionale, nonchè con le esigenze della realtà pratica che attraverso il suo moto continuo può presentare effetti anche diversi ed opposti di quelli che l'autore della legge stessa ha potuto pensare. Non si può buttar giù questa affermazione — me lo consenta l'onorevole Cornaggia Medici — che cioè la legge possa essere interpretata da un pensiero espresso sia pure da una persona autorevolissima, come il compianto Fuschini che aveva un senso giuridico di cui tutti eravamo ammiratori. L'onorevole

Fuschini diceva (il passo è riportato qui nella relazione): « Certo in politica l'imprevisto c'è, ma non possiamo fare la legge per l'imprevisto. Noi facciamo la legge tenendo presenti le disposizioni della Costituzione. Che per ragioni politiche si interrompa il periodo della legislazione e si convochino straordinariamente comizi elettorali, è sempre avvenuto e non si può escludere che non avvenga nel futuro. Del resto non sarà gran male se taluni funzionari di cariche elettive non potranno essere eleggibili per non aver dato le dimissioni in tempo ». Non sarà gran male!? Ma voi violate una norma costituzionale che garantisce la libertà della candidatura! Non sarà gran male!? Ma questa è una violazione della Costituzione, onorevoli colleghi; il diritto di elettorato attivo e passivo costituisce l'essenza della democrazia, e per distruggere una norma costituzionale altro ci vuole che una interpretazione analogica.

Dicevo, questo è un caso diverso; vi è una limitazione. Noi abbiamo una norma di diritto costituzionale che stabilisce la libertà di candidatura, diritto sacrosanto; vi è tuttavia una limitazione. La limitazione stabilisce che nel termine di 90 giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco di capoluogo di provincia debba dare le dimissioni. Ora, questa è una norma la quale non può essere applicata analogicamente, perchè è una norma restrittiva della capacità giuridica e politica consacrate dalla Costituzione. È una norma che si riferisce al caso normale della fine della legislatura; è una norma che non può riferirsi al caso straordinario dello scioglimento del Parlamento. E si riferisce alla fine della legislatura per decorrenza normale, come è lecito comprendere dal fatto che vi è fissato un termine di 90 giorni. Ora, non si intende logicamente un termine se non vi è un *dies a quo* noto, determinato o determinabile, e se non vi è un *dies ad quem*. Il *dies a quo* e *dies ad quem* vi è nel caso dello scioglimento normale dell'Assemblea. Le elezioni sono state fatte il 18 aprile 1948, il Senato dura in carica sei anni: il 1954, 18 aprile, è la data limite per la convocazione dei comizi. Quindi il candidato sa benissimo che per ottemperare alla norma egli deve dare le dimissioni da sindaco 90 giorni precedenti a questa data ed egli è a posto; ma quando si ignora la data rispetto alla quale i 90 giorni debbano decorrere, quando cioè la data è incerta, quando la data non è determinata nè determinabile, voi mettete il candidato nella impossibilità di esercitare il diritto di opzione tra le due cariche. Ecco perchè la norma che noi stiamo esaminando può riferirsi soltanto al caso normale di scioglimento del Senato per decorrenza del sessennio ma non può assolutamente riferirsi al caso in cui la data è incerta, la data non è determinabile, manca il *dies a quo* e il *dies ad quem;* non vi è la possibilità di dar vita a termini perentori.

Nel caso Magrì noi abbiamo un aspetto particolare, la situazione in cui egli si trovava rispetto alla legge. Era stata nominata una Commissione, egli era *sub judice* ed attendeva il responso della Commissione. Egli ha fatto tutto ciò che poteva fare nella sua diligenza dinnanzi a questa norma strana che non brilla affatto per chiarezza, come ha potuto constatare ciascuno di noi quando in quella occasione ed in altre analoghe, postosi il quesito, non è stato in grado di dare una risposta precisa. Il senatore Magrì si è rimesso completamente al giudizio dell'unico giudice competente in materia, al giudizio del Senato. Il Senato non ha risposto a questo quesito. Se avesse risposto, così come ha fatto la Giunta delle elezioni della Camera, il senatore Magrì si sarebbe trovato in tempo per operare la sua scelta. Invece il senatore Magrì si trova improvvisamente dinnanzi allo scioglimento del Senato ed alla immediata convocazione dei comizi e quindi nella impossibilità di usufruire del termine dei 90 giorni. Porre in uno stato di impossibilità significa togliere il diritto al cittadino e per questo, che è un diritto costituzionale, significa violare la norma costituzionale.

Ma qui vi è un aspetto particolare, onorevoli colleghi. Perchè un Sindaco di un capoluogo di provincia non può presentarsi candidato? Perchè eserciterebbe influenza sull'elettorato? Immaginiamo il sindaco di uno dei capoluoghi della Lucania, per esempio il sindaco di Matera, il quale si presenti candidato a Milano o a Roma. Ma noi sul serio vogliamo ritenere che la sua qualità di sindaco di Matera possa alterare la formazione dell'elettorato di Roma o di Milano? La legge non deve prestarsi

al ridicolo, non si può dire che la legge si applica perchè la legge è la legge, la legge ha una sua intelligenza... (*Interruzione del senatore Terracini*). Noi siamo i magistrati in questi casi, onorevole Terracini. Le ricordo una circostanza: quando si è discusso della formazione del collegio giudicante in materia, contro la proposta fatta se non erro dall'onorevole Leoni, tendente a costituire un collegio formato da magistrati ordinari, da magistrati del Consiglio di Stato e da membri del Parlamento. Ella giustamente insorse e disse: No, questo è un giudizio particolare; qui è il Parlamento che giudica sul fatto, cioè il popolo stesso, è la sovranità del popolo che si manifesta. Allora ecco la sovranità del popolo, quella che ha emesso la legge e quella che oggi la interpreta. Guai se questo organo che è lo stesso che ha emesso la legge dovesse dare un tale esempio alla Magistratura ordinaria che si stacca dal potere legislativo: guai se esso dovesse interpretare la legge nel senso del puro ossequio alla forma; estraniandosi dalla finalità della norma, dal rapporto che la norma ha con la vita.

Ma dicevo, abbiamo deciso su casi analoghi: Lauro sindaco di Napoli, Lauro candidato al Senato in un collegio che non era neanche collegato con Napoli. Dunque noi abbiamo allora avuto una particolare direttiva, una ragione per emettere questa decisione, che non poteva essere l'influenza sull'elettorato, ma ben altro, ed era la duplicità della carica. Il sindaco di Napoli nel medesimo tempo senatore della Repubblica: ognuno comprendeva l'impossibilità dell'esercizio della duplice funzione.

Ora quale sarebbe l'effetto dell'annullamento dell'elezione di Magrì? Al posto suo viene il primo dei non eletti della medesima lista. (*Interruzione del senatore Minio*). Le pare, onorevole Minio, che sarebbe corretto? Questo sistema era ragionevole con il collegio uninominale. Annullata l'elezione, essa si ripete. Ma nel sistema odierno, che è uninominale e proporzionale insieme, in cui traggono vantaggio dalla posizione elettorale e il candidato e la lista, succede che la legge punisce il candidato mentre conserva il beneficio alla lista. Il risultato sarebbe questo: ammesso che l'illecito vi sia, l'illecito obiettivamente resta e si sposta il godimento nella personalità passando da Magrì al primo degli eletti. La legge, che ha anzitutto l'essenza della eticità, si pensa per avventura che abbia risposto a questa fondamentale esigenza?

La verità è un'altra! La verità è vista con chiarezza e risoluta con comprensione, con coscienza, nel 1922 in un caso perfettamente analogo, il caso Noseda: anche egli era Sindaco, anch'egli non aveva dato le dimissioni. Allora alla Camera si pose questo stesso quesito. L'Assemblea respinse il parere della Giunta e convalidò le elezioni dell'onorevole Noseda ampliandosi il Collegio col voto di rappresentanti di tutti i Partiti; ma vi è di più. Vi è la discussione alla Costituente, vi è proprio quello emendamento Cosattini di cui si è parlato nella relazione Spallino sul caso Lauro. È interessante seguire un po' gli interventi in quella seduta. L'onorevole Cosattini presentò questo emendamento: « L'ineleggibilità a senatore di sindaci di capoluogo di provincia ha effetto limitatamente ai Collegi elettorali in cui sia compreso il detto copoluogo ». Le ragioni portate dall'onorevole Cosattini sono le seguenti: « Il mio emendamento tende a stabilire una eccezione alla regola generale della ineleggibilità, ora stabilita. La disposizione della ineleggibilità dei sindaci dei capoluoghi di provincia, sancita per i deputati, aveva per presupposto che il sindaco del capoluogo di provincia potesse esercitare nel collegio, sull'esercizio delle preferenze, una influenza particolare derivatagli dalla sua posizione di primo cittadino del capoluogo di provincia. Ora, è evidente che questo presupposto non ha ragione di essere per i cittadini che siano candidati a senatore in un altro collegio elettorale della provincia, diverso da quello ove essi ricoprono quella carica. Mi permetto di far considerare che la nuova classe dirigente va faticosamente ricostituendosi e riaffermandosi, e che la presenza di questi cittadini al Senato potrà essere molto utile, per l'esperienza amministrativa che potranno arrecarvi. Ricordo del resto che, secondo le leggi precedenti al fascismo, i sindaci delle grandi città, lungi dall'avere una ragione di ineleggibilità a senatore avevano un titolo per l'elezione stessa ».

Il vizio su cui si discuteva viene messo in evidenza dalla risposta dell'onorevole Micheli: « La Commissione, a maggioranza, ha respinto tale proposta perchè ha ritenuto che le ra-

gioni sopra le quali il concetto di ineleggibilità è basato siano assai più complesse e diverse, inerenti alla carica stessa di senatore, in questo particolare momento della Nazione, che non vi sia cioè opportunità di altro incarico egualmente grave ».

È dunque la preoccupazione della duplicità d'incarico che spinge l'Assemblea a rigettare l'emendamento Cosattini, che faceva notare come, ove si basasse la ineleggibilità sulla presunta influenza, l'argomento verrebbe a cadere se il sindaco fosse candidato in altro collegio della provincia. L'Assemblea rigettò l'emendamento Cosattini sotto altro profilo: non è l'influenza che ci preoccupa, è l'onere delle due cariche che vogliamo impedire.

Dunque la ragione di questa legge sta nel cumulo delle cariche. Allora, se è così, ecco profilata la posizione particolare del senatore Magrì di fronte al senatore Lauro. Il senatore Lauro continua ad essere sindaco di Napoli e chiede la convalida della sua elezione a senatore, vuol tenere cioè in pugno entrambe le cariche. No, risponde il Senato, vi è incompatibilità tra le due cariche. Il sindaco invece Magrì si dimette dopo le elezioni; il senatore Magrì, che da senatore diventa sindaco, non da sindaco senatore, ha accettato l'incarico semplicemente per dare la possibilità della formazione di una amministrazione alla sua città. Appena è stato eletto, non avendo avuto una risposta dal giudice designato ad emetterlo, sul quesito che era stato posto, dà le dimissioni da sindaco, cioè non è più sindaco a pochi mesi di distanza dalla sua elezione. È caduta dunque la ragione della legge, ragione che non può essere quella della influenza, altrimenti — mi si consenta una ripetizione — si cadrebbe nel ridicolo, perchè allora, configurando il caso non del sindaco di Catania, ma del sindaco di Enna, del sindaco di Caltanissetta, del sindaco di Trapani, costui, presentandosi in un qualsiasi collegio d'Italia, sarebbe additato al sospetto per la fraudolenta manomissione di libertà elettorale, perchè egli farebbe pesare la sua qualità di sindaco di Enna o di Caltanissetta o di Firenze, su Venezia, su Torino, su Roma, su Milano. Sarebbe una cosa estremamente ridicola!

L'unica ragione che può avere la legge — poichè la legge va interpretata con intelligenza, con aderenza alla vita, non con mero ossequio al feticismo legislativo — l'unica ragione per cui questa legge può aver vita — ma, intendiamoci, onorevoli colleghi, non stiamo alla forma, perchè contraddizioni e imprecisioni formali ve ne sono infinite in questa come in tante altre leggi, e questa è la meno felice delle tante che sono state emanate in quel periodo di lavoro tumultuoso e faticoso per il trapasso dal vecchio al nuovo — l'unica ragione per cui questa legge potrebbe avere un significato ed una possibilità di esistenza è che quella ineleggibilità contenga in sè l'avvertimento della incompatibilità dell'esercizio delle due gravi funzioni di sindaco di capoluogo di provincia e di senatore.

Onorevoli colleghi, vogliamo davvero stare all'applicazione letterale della norma di legge? Vogliamo proprio essere rigorosi e dire: *dura lex sed lex* e: *summus jus summa iniuria*? Vogliamo proprio essere pedanti? Ebbene, io osservo: cosa dice la legge? La legge dice: « sindaco di capoluogo di provincia »...

RICCIO. Questo è l'argomento!

ZOTTA. Anche gli altri, onorevole Riccio, fondamentalmente gli altri. Adesso stiamo occupandoci della forma, gli altri si riferivano alla sostanza, allo spirito, alla vita che deve avere la legge. « Sindaco », dice la legge, « di capoluogo di provincia »; bene, onorevoli colleghi, Catania non è provincia, Catania non è capoluogo di provincia. (*Commenti*).

MINIO. Allora non c'è nemmeno il Prefetto a Catania!

ZOTTA. Non c'è il Consiglio provinciale, onorevole Minio. L'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana dice — mi si consenta la lettura —: « Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'àmbito della Regione siciliana. L'ordinamento degli Enti locali si basa, nella Regione stessa, sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali princìpi generali, spetta alla Regione la legislazione esclusiva ecc. ».

Onorevoli colleghi, non esiste la Provincia in Sicilia. *Punctum dolens*: bisogna vivere un po' in quelle zone per rendersene conto. Su questo problema attenzione, onorevoli colleghi, alla pronuncia che stiamo per emettere: che non vi sia una implicita e non equivoca volontà di disconoscere un precetto costituzionale al quale i siciliani tengono moltissimo.

Onorevole Cornaggia, ella è così acuto, così sottile, così ricco di ornamento nel parlare e nello scrivere ma questa volta in un periodo scheletrico ha evaso la questione.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Sono diventato seguace di Tacito.

ZOTTA. Ma questo periodo non è tacitiano, questo è silenzioso. Ella dice: « A parte la nessuna influenza della considerazione nel caso in esame ». A parte? Qui è tutto, non si mette da parte nulla, si mette a base della decisione odierna con tutte le ripercussioni che questa decisione avrà nel campo di regolamento di diritto pubblico della Regione siciliana. Altro che a parte! Ed ella aggiunge: « Sta di fatto che l'Alta Corte per la Sicilia con sua decisione 13 aprile 1951 ha annullato la legge regionale 24 febbraio 1951 che attuava parzialmente il predetto articolo 15 dello Statuto della Regione e pertanto le norme della legge per l'elezione del Senato della Repubblica hanno il pieno vigore anche nei collegi senatoriali della Sicilia ».

Qui bisogna viverla un po' questa vicenda. Vi è uno Statuto della Sicilia approvato dalla Consulta nel 1946 e convertito in legge costituzionale con la legge 26 febbraio 1948, n. 2. Nel febbraio 1948 era già stata licenziata la Costituzione italiana. Il progetto di Costituzione della Commissione dei 75 partiva da idee quasi analoghe: la Provincia veniva soppressa come ente autarchico territoriale, mantenuta solo come circoscrizione amministrativa di decentramento statale. Ma le idee ebbero una evoluzione nella Costituzione. E portarono al risultato che la Provincia nella Costituzione viene ricostituita come ente autarchico, e l'articolo 114 stabilisce: « La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni ». L'articolo 128 recita: « Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'àmbito dei princìpi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni ». Lo Statuto siciliano invece non ha compiuto la stessa evoluzione, e non a caso si è voluta marcare una differenza tra lo Statuto siciliano e gli stati comuni; come si evince dalla circostanza che il primo è stato incorporato nelle leggi costituzionali dalla Costituzione dopo l'approvazione della Costituzione. Il costituente ha voluto segnare nettamente una differenza per la Sicilia: la quale si individua per un unico capoluogo che è capoluogo di Regione, Palermo, e tutti gli altri paesi sono nella medesima importanza collegati col capoluogo di regione. Questo è lo stato della legislazione.

Quando l'onorevole relatore dice: « Sta di fatto che l'Alta Corte per la Sicilia con una decisione ha annullato la legge regionale che attuava parzialmente il predetto articolo 15 dello Statuto », l'onorevole Cornaggia mi sembra potrebbe trarre utili elementi da questa decisione dell'Alta Corte, la quale, se un significato ha, sta proprio nell'annullare la legge regionale, perchè aveva creato un ordinamento amministrativo identico a quello provinciale. Onde l'Alta Corte dice: questo è un insorgere contro la norma costituzionale, la quale, al contrario, vede l'ordinamento regionale siciliano con un centro a Palermo e con l'esistenza della pluralità degli enti locali, che si individuano nei Comuni e nei consorzi dei Comuni, ma non nella Provincia. Voi, soltanto mutuando altri termini dal campo giuridico, fate sostanzialmente rivivere la Provincia. Questo, dunque, costituisce un eccesso di potere: questo è il significato letterale, intimo e chiaramente espresso nella decisione dell'Alta Corte costituzionale per la Sicilia, la quale, pertanto, deve servire in questo caso per fermare le idee, per riaffermare il principio consacrato dalla Costituzione della soppressione delle provincie e degli organi ed enti locali.

Qui è stato adesso detto dall'onorevole Minio: ed i prefetti, che cosa rappresentano? Domando all'onorevole Minio: forse che i prefetti segnano nell'àmbito circoscrizionale l'esistenza della Provincia?

TERRACINI. Nella legge provinciale e comunale, sì.

ZOTTA. Sarebbe lo stesso il dire, onorevole Terracini, che il Presidente della Corte di appello segna l'esistenza di una Regione. Prima

ancora che la regione avesse esistenza giuridica, in ogni Regione vi era una Corte d'Appello, come in ogni ex circondario oggi vi è un tribunale, e forse che l'esistenza del tribunale fa rivivere il circondario che è stato soppresso?

TERRACINI. Per lei, il magistrato è un funzionario amministrativo...

ZOTTA. Ma perchè questa distinzione? Quale importanza ha in questo campo, onorevole Terracini?

TERRACINI. Fondamentale.

ZOTTA. Nessuna. Nell'uno e nell'altro caso il limite giurisdizionale prende come riferimento il territorio, già circoscritto ad altri effetti, che possono anche non essere in atto come è per i tribunali negli ex circondari e le Corti di appello nelle Regioni.

PRESIDENTE. Senatore Zotta, la prego di non fare polemiche con i colleghi che la interrompono perchè l'ora è già avanzata e sono molti gli iscritti a parlare.

ZOTTA. I prefetti non sono quelli che dànno vita alla Provincia; la Provincia ha esistenza in quanto è una persona giuridica, ha una propria vita, agisce attraverso organi in cui si personalizza. Dove sono gli organi della Provincia in Sicilia? Mentre in tutta Italia vi sono le amministrazioni provinciali, la Giunta provinciale, il Presidente della provincia, e perciò elezioni provinciali, in Sicilia non esiste nulla di tutto ciò. V'è in ogni ex Provincia un delegato nominato dal Presidente della Regione. Come una azienda in liquidazione, in cui il compito della gestione è affidato ad un curatore. È un ufficio stralcio di un Ente che più non esiste. (*Interruzioni dei senatori Spezzano e De Luca Carlo*). E questo importa ai fini della presente indagine, onorevole De Luca, cioè se l'ente è in vita o è già seppellito, perchè solo l'ente in piena efficienza potrebbe spiegare quella influenza contro la quale sarebbe a guardia la legge in esame.

Onorevoli colleghi, ho terminato. Potevo aggiungere molti particolari ma gli altri colleghi che prenderanno la parola lo faranno. In ordine alla giurisprudenza formatasi su questo punto, per esempio, potevo dire che il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, si è pronunciato sul caso particolare di una frazione che si staccava da un Comune per passare ad un altro. L'avvocato difensore sosteneva che occorresse una legge statale perchè v'èra il passaggio di una Provincia all'altra. Il Consiglio ha ritenuto che bastasse una legge regionale, perchè in Sicilia non esistono Provincie.

Onorevoli colleghi, abbiamo esaminato la legge nella sostanza e la vediamo adesso operare nella forma. La norma è uno strumento ad un fine, il fine va inquadrato nell'orbita di tutto il sistema e non c'è — mi si consenta ripeterlo — non c'è una posizione nell'opera del giudice maggiormente negativa e scettica di quella che si esprime con le parole: « Peccato, la legge non ha consentito di fare diversamente! ». Se questa espressione non è farisaica, il cento per cento dei casi vuol dire che il giudice non ha compreso la legge. Non si può immaginare che il legislatore pecchi di contraddizione o si infami di ingiustizia. La legge è la forza di coesione dell'organismo sociale e si affida all'applicazione cosciente dei cittadini e soprattutto all'accertamento del magistrato che non è un automa, e qui il magistrato è un'Assemblea legislativa. La Costituzione ha soppresso le provincie in Sicilia. Onorevoli colleghi, se l'Assemblea dovesse accogliere le conclusioni della Giunta, vi sarebbe una violazione della Costituzione, vi sarebbe una implicita e non equivoca volontà di disconoscere una norma costituzionale, la quale, nel creare l'ordinamento regionale della Sicilia, ha soppresso le circoscrizioni provinciali, ha soppresso gli enti locali, ha soppresso il capoluogo della Provincia. Signori, oggi si discute in materia di verifica dei poteri ed io penso che sia la prima volta che si possa parlare senza la preoccupazione del posto politico che ciascuno di noi occupa, perchè l'annullamento dell'elezione di Magrì porta alla nomina di un altro democristiano.

Onorevoli colleghi, nel caso Noseda cavallerescamente esponenti di tutti i partiti hanno messo in evidenza l'incongruenza della legge. Si è chiesto nella relazione se fosse questa una discussione giuridica o politica. Politica non

lo è nel senso che la decisione non dovrà dipendere dalla posizione politica di ciascuno di noi, ma politica lo è nel senso che qui un organo legislativo, che vede la legge uscire dalle sue mani, deve applicarla in conformità alla vita, politica lo è nel senso che qui vi è il popolo stesso, attraverso i suoi rappresentanti, che chiede conto della volontà liberamente manifestata.

Onorevoli colleghi, se noi dunque non vogliamo portare offesa a questo popolo che noi rappresentiamo qui, rispecchiamone la volontà espressa col suffragio popolare.

**Per l'alluvione del Salernitano.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sia consentito di aprire una parentesi, giacchè l'onorevole ministro Tupini è in grado in questo momento di riferire al Senato sulla situazione creatasi in seguito all'alluvione che ha colpito il Salernitano.

Il ministro Tupini ha facoltà di parlare.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Onorevoli colleghi, via via che giungono al Governo le notizie riguardanti le conseguenze del grave disastro che si è abbattutto su Salerno e sulla zona della Costa amalfitana, esse appaiono di una gravità fino a ieri imprevista ed imprevedibile. Si tratta di un flagello di cui non si ricorda l'eguale, dovuto ad un nubifragio congiunto ad una tromba marina, che hanno prodotto dei risultati e delle conseguenze che hanno veramente dell'apocalittico. Non siamo in grado ancora di fare l'accertamento dei danni i quali naturalmente saranno gravissimi. I tecnici stanno all'opera per poter arrivare ad un risultato sotto questo riflesso che sia approssimativamente aderente alla realtà. E quando questi risultati saranno noti, il Governo proporrà al Parlamento le misure idonee a fronteggiare i danni prodotti in queste dolorose circostanze e a ripararli.

È doloroso che mentre la Patria ieri esultava per l'avvenimento di Trieste, la sua gioia sia stata velata da questo grande dolore che tocca il cuore della Nazione la quale in questo momento sta dando prova di crescente solidarietà attraverso l'intervento di privati, di partiti, di gruppi che in uno slancio quanto mai apprezzabile dimostrano l'alto livello del sentimento nazionale in un momento in cui la Patria è colpita da una così grave sciagura.

Frattanto il Governo provvede all'organizzazione dei pronti soccorsi i quali, come vi diceva ieri il rappresentante del Ministero dell'interno, onorevole Bisori, hanno già dato i primi effetti salutari, ma via via che le notizie ci pervengono l'attrezzatura dei soccorsi si fa più consistente.

Io sono in grado di darvi alcune notizie, le quali credo siano sufficienti a placare l'ansiosa aspettativa del Parlamento in ordine all'operato del Governo. Il numero delle vittime supera purtroppo le 200 unità ed ancora non siamo in grado di poter dire a quante esse saliranno, perchè sono tuttora in corso gli accertamenti necessari. Di queste vittime la maggior parte appartiene a Salerno, altre a Comuni della costa amalfitana quali Maiori, Tramonti e Cava dei Tirreni. Come vi dicevo, questa cifra si presume che subirà dei notevoli aumenti.

L'ospedale civile del capoluogo e le cliniche private assistono fino ad ora settanta feriti mentre cinquantacinque medici operano ininterrottamente.

Sono state ripristinate le comunicazioni telefoniche con l'interno; da ieri nel capoluogo sono in piena attuazione lo spalamento delle vie e la ricognizione dell'acquedotto. La sola fognatura risulta quasi totalmente distrutta.

Gli alluvionati ammontano ad oltre mille unità e sono ricoverati in edifici scolastici; vengono assistiti con mense calde, con distribuzione di effetti di vestiario e di generi di conforto immediatamente inviati nella zona. È stato possibile ristabilire i collegamenti via mare, mediante mezzi forniti dalla Guardia di finanza e dalla capitaneria di porto, con i Comuni della costa amalfitana i quali a loro volta hanno ricevuto i primi rifornimenti di generi di vestiario, di medicinali ed alimentari.

Sono state stabilite comunque nelle zone maggiormente colpite e nei vari centri di esse, in ogni comune, nuclei di assistenza per coordinare le opere di soccorso.

La linea Salerno-Battipaglia per le Calabrie è stata riattivata ieri sera alle ore 23,30. Le comunicazioni ferroviarie fra Salerno e Napoli

sono state provvisoriamente ripristinate via Avellino. Numerose squadre di operai dell'A.N.A.S. stanno lavorando alacremente per ristabilire le comunicazioni con Napoli. Operano nell'intera zona reparti di vigili del fuoco, in numero di 230, suddivisi in 19 squadre. Coadiuvano le operazioni di soccorso 300 guardie di pubblica sicurezza, 535 militari della divisione di Avellino, con mezzi specializzati, 300 carabinieri e 300 guardie di finanza. L'A.C.I.S. a sua volta ha provveduto all'invio con automezzi del materiale sanitario occorrente, mentre la Direzione generale dell'assistenza pubblica sta provvedendo a far seguire ai primi invii di generi di conforto, indumenti ed altro. Il Ministero dell'interno ha provveduto a una prima anticipazione, oltre quella che ha fatto il Prefetto del luogo, di 25 milioni per i primissimi soccorsi. Sono sul posto l'onorevole Ministro dei lavori pubblici e i tre Sottosegretari dell'interno Russo, della difesa Bosco e dei lavori pubblici Colombo. Stamane è partito per la zona del disastro lo stesso Presidente del Consiglio onorevole Scelba.

Ricevo altre ultimissime notizie che riguardano sempre il pronto soccorso. Con il primo diretto di stamane per Napoli è stato avviato a Salerno un carro carico di merci, con 1.500 coperte e 6 mila metri di tela per lenzuola. Sono stati messi a disposizione, e sono già arrivati sul posto, 700 cappotti, 4400 vestiti, 1.500 paia di scarpe. Domani, a cura della A.P.B. partirà da Roma un altro camion carico di 600 cappotti, camicie, calze e biancheria di uso comune. Tutto questo, onorevoli colleghi, in aggiunta e collateralmente allo slancio di generosità che i privati sul posto hanno operato e stanno operando per fronteggiare in pienezza di solidarietà con il Governo e con il Parlamento la situazione mediante soccorsi reclamati e resi urgenti dall'immane disastro.

Il Governo è conscio delle sue responsabilità e seguiterà a fare del suo meglio per venire in aiuto alle popolazioni colpite, come attesta la stessa presenza sul posto del Presidente del Consiglio. Proporremo a suo tempo al Parlamento i disegni di legge all'uopo necessari.

Non ci rimane in questo momento che elevare il nostro pensiero alle popolazioni così dolorosamente colpite (*tutta l'Assemblea si leva in piedi*), non ci rimane che portare il nostro palpito di solidarietà affettuosa alle famiglie che hanno subìto così gravi danni, non solo nelle cose, ma soprattutto nelle persone. È questa una delle tante disgrazie che periodicamente si abbattono sul nostro suolo, alla quale il popolo italiano farà fronte con quella virile fermezza e con quel senso di tempestività che lo ha sempre qualificato in ogni tempo e in ogni congiuntura della Nazione.

PETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sono stato purtroppo testimone, nella mia Salerno, della sciagura incommensurabile che si è abbattuta sia nella nostra città che nei paesi vicini e nella Costiera amalfitana. Non so dirvi le scene di sgomento che si sono verificate durante la notte del 26 ultimo scorso: la città di Salerno invasa da torrenti impetuosi che trascinavano massi provenienti dalla sovrastante collina, tronchi d'albero e detriti degli edifici abbattuti sia sulla collina, sia sulla parte immediatamente soprastante al lido; le famiglie che chiedevano soccorso, e non vi era alcuno che potesse in quel frangente soccorrerle; cadaveri che galleggiavano sulle acque, grida di spavento, di terrore che invocavano da ogni parte aiuto.

Impossibilitati ad uscire dalle nostre case perchè l'acqua fangosa arrivava ad invadere sia gli scantinati che le botteghe. È passata così, in questa angosciosa attesa, tutta la notte fino alle prime luci dell'alba, quando si è potuta avere la visione di quanto era avvenuto durante il corso della notte. Era da poco cessata la pioggia, ed i cittadini più volenterosi si erano dati a soccorrere quelli che più ne avevano bisogno. Si è però subito notato che nella città nostra, che pure è una delle più antiche e illustri città del Mezzogiorno, popolosa, piena di fervore e di opere, mancava una guida, mancava qualcuno che, in quel momento, potesse rappresentare quelle che sono le istanze del popolo e dare a questa opera di soccorso immediato e di emergenza quell'indirizzo unitario che in quel momento occorreva.

E ciò perchè a Salerno da due anni, onorevoli signori del Governo, manca un'ammini-

strazione comunale e vi è un Commissario prefettizio che non risiede a Salerno, ma risiede a Napoli e che in quel momento era assente. Vi dico questo perchè possiate provvedere anche a questo e dare alla nostra città, capoluogo di provincia, un'amministrazione al più presto possibile, senza calcoli di politica elettoralistica.

In quel momento, onorevoli colleghi, noi ricordavamo che da quattro anni in ogni inverno si verificava un caso simile a Salerno, pur di minori proporzioni. Le alluvioni noi le contiamo da ben quattro anni; e da ben quattro anni, quando vi era il Consiglio comunale, il quale insisteva perchè si provvedesse alle opere di contenimento da costruirsi sulle colline per evitare che le acque potessero, precipitando a valle, causare quei danni e quei disastri che di anno in anno, in misura sempre crescente, dovevamo lamentare e che sempre riecheggiavano nuove spese a carico dell'Amministrazione e del Governo.

Vi dico questo non per desiderio di polemica o per recriminazione. L'ora tragica non consente per ora la ricerca delle responsabilità. Ma ve lo dico solo perchè possiate considerare con serietà di intenti quello che occorre fare per l'avvenire. Occorre che Salerno sia protetta nelle sue colline, occorre sia protetta anche Vietri sul mare, che si aderge sul mare sotto quelle stesse colline che franano anche quando non vi sono alluvioni; ma causate dalla costituzione del terreno e delle falde che formano quelle colline. La Costiera amalfitana che già altre volte è stata funestata da alluvioni, deve essere protetta ugualmente. Ed è, per ciò, che adeguate provvidenze devono essere adottate. È per ciò che non basta inviare sul posto soccorso di uomini, ma occorre che gli aiuti siano organizzati per l'opera necessaria a riattivare i traffici ed a ripristinare, per quanto possibile, le attività. Ieri mattina in una rapida corsa che ho fatto attraverso la mia città, sebbene febbricitante, mi sono spinto fino a Vietri passando attraverso gli ostacoli formati dalle frane e ho avuto la visione dell'immane disastro, della tremenda apocalisse che si è scatenata nei nostri Paesi. È perciò che ho voluto anche sobbarcarmi ad un viaggio di fortuna per venire qui e per sollecitare con la mia viva voce pensosa e piena di commozione da voi signori del Governo, immediate provvidenze. Provvidenze che siano collegate, che siano affidate ad uomini che non solo siano scelti da voi ma che siano affiancati anche da personalità del posto perchè possano in questa opera di emergenza e di assistenza fare un'opera coordinata e consapevole. Con slancio squadre di operai hanno collaborato con i reparti di soldati del Genio a sgombrare le strade. Questa opera di emergenza e di assistenza deve essere realizzata in modo conforme, in maniera tale che siano adottate tutte le misure necessarie per la difesa delle nostre città per l'avvenire. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, numerose sono le vittime, non duecento, ma forse di più. Vi sono edifici crollati ed insieme alle pietre sono stati travolti gli individui che li abitavano, sepolti sotto le macerie. Non si conoscono quanti sono e dove sono. Ieri mattina, poco prima di partire, un quarto d'ora prima di mezzogiorno, nella marina di Vietri galleggiavano sulle acque molti cadaveri di annegati che non potevano essere portati a riva per mancanza di mezzi che ivi non esistono. Ho visto in tutte le strade volti rigati dalle lagrime, uomini e donne chiedevano ancora aiuto e che non potevano averlo. Voglio augurarmi che attraverso i provvedimenti annunziati dall'onorevole Ministro sarà posto un efficace riparo a questa situazione caotica, ed a dare un decente alloggio alle cinquemila famiglie che ne sono senza. Le vittime sono molte e appartengono tutte o quasi tutte agli strati più poveri: famiglie di pescatori, famiglie di operai, che abitavano nei tuguri sono state le vittime più immediate del grande disastro, di questa grande sciagura. Voglio invitarvi, onorevoli colleghi, ad inviare un commosso, accorato, solidale saluto alle famiglie delle vittime, e voglio pregare l'illustre signor Presidente di questa Alta Assemblea di rendersi interprete dell'unanime sentimento del Senato nell'inviare alle stesse famiglie la espressione della nostra solidale simpatia e del nostro compianto più commosso e profondo.

FOCACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOCACCIA. Sento il dovere di ringraziare il Governo per la pronta ed efficace opera che ha prestato per la città di Salerno e per i Co-

muni che sono stati danneggiati. Come rappresentante politico di uno dei collegi dell'estremo limite della Provincia, ho avuto notizie precise di quello che ha fatto il Governo per venire incontro ai bisogni enormi de quelle popolazioni e per lenire le gravi conseguenze del disastro. Quindi io penso che non sia ora il momento di fare il benchè minimo accenno a speculazioni politiche... (*Proteste e interruzioni dalla sinistra*). Qui noi ci troviamo di fronte ad un disastro senza precedenti...

MARIANI. Chi fa speculazioni politiche? Precisi.

FOCACCIA. Io intendo mandare il saluto, come cittadino della Provincia, al Governo (*commenti e interruzioni dalla sinistra*) e a quella laboriosa popolazione, la quale è stata investita da questa sciagura dovuta soltanto alle bieche, indomabili e imprevedibili forze della natura. Sono d'accordo con l'onorevole Petti di inviare il nostro saluto commosso alle vittime, ma nel contempo prendere atto che il Governo, in questo grave momento, ha fatto tutto il suo dovere. (*Commenti dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ritengo sia anzitutto mio dovere ringraziare l'onorevole Ministro e il collega Petti per le dettagliate notizie che ci hanno date sulla catastrofe che ha colpito non una regione, ma l'intero Paese.

Comunico quindi ai senatori Petti e Focaccia che, fin da questa mattina, ho inviato un telegramma che esprime alle popolazioni colpite la calda e affettuosa solidarietà dell'Assemblea.

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'elezione contestata nella Regione della Sicilia.

È iscritto a parlare il senatore Condorelli. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io prego il Senato di consentirmi una breve premessa a questo intervento, che peraltro sarà brevissimo, dato che le ragioni che guideranno il nostro voto in questo dibattito sono state già espresse tanto più autorevolmente di quanto potrò farlo io dall'onorevole De Marsico. Io, peraltro, allora, ebbi occasione di manifestare modestamente, accanto al grande maestro, la mia opinione. Desidero piuttosto soffermarmi sui motivi del mio odierno intervento, pur dichiarando che noi insisteremo, ed io personalmente insisterò sul precedente voto, condotto non tanto dai motivi del mio intervento quanto dal mio convincimento.

Il primo motivo che appello alla mia coscienza di rappresentante di Catania: è per le anomalie della legge sulle elezioni al Senato la provincia di Catania, invece di avere quattro rappresentanti, ne ha, sino a questo momento, tre, in quanto il secondo collegio catanese del Senato è rimasto non coperto. Oggi, attraverso il voto, cui ci accingiamo, la provincia di Catania potrebbe perdere ancora un altro rappresentante.

Il secondo motivo del mio intervento attiene alla mia posizione di capo del gruppo del partito nazionale monarchico nel Consiglio comunale di Catania. Io sono stato protagonista di quello che si è agitato nei quaranta giorni trascorsi dalle elezioni comunali della primavera '52 alla formazione dell'Amministrazione comunale. Noi monarchici ritenevamo di aver diritto ad avere il sindaco perchè le destre a Catania avevano ottenuto la maggioranza sommando i nostri voti a quelli del Movimento sociale, che era solidale con noi. Reclamavamo il sindaco nella persona di un magnifico combattente che meritava veramente di essere l'esponente di quella città che si vanta di aver dato sempre in ogni momento della nostra storia dei grandi contributi di sangue e di valore alla Patria. Non fu possibile superare le resistenze del partito democristiano ed in ultimo noi monarchici ci dichiarammo disposti a rinunziare alla nostra richiesta solo nell'interesse della città, perchè sindaco fosse il senatore Magrì che poteva far valere, insieme con quello del suo partito, il suo personale prestigio onde ottenere per Catania quelle provvidenze che prima non si era riuscito ad ottenere. Facemmo questo sacrificio.

Debbo dare atto che il senatore Magrì non fu pronto ad accogliere la nostra istanza. Egli

opponeva la sua responsabilità di senatore e di padre di famiglia che lo chiamavano a Roma, ove la famiglia si era già trasferita. Fui proprio io che allora mi son procurato la benemerenza, ma oggi anche il rimorso, di aver piegato la sua volontà. Loro intendono, onorevoli colleghi, con che animo io mi alzi oggi a parlare in quest'aula. Sul mio cuore preme la pena di questa traversia nella carriera politica dell'egregio collega e caro amico.

Ma, ripeto, non sono questi che i motivi del mio intervento. Se questi non ci fossero stati, mi sarei potuto limitare a votare secondo la mia coscienza ed avrei potuto risparmiarvi e risparmiarmi queste mie parole.

I motivi del mio convincimento, invece, sono consegnati alla splendida orazione che in quest'aula pronunciò l'onorevole De Marsico, alle modeste parole che io dissi a chiosa di quell'intervento. Per noi il motivo fondamentale rimane sempre l'imperativo della sana interpretazione della legge. Quest'aula, adornata di così alte menti di giuristi, sa benissimo che vi sono diversi metodi di interpretazione della legge. C'è una interpretazione letterale, ma accanto ad essa ed al disopra di essa c'è l'interpretazione logica, spirituale. Quando i risultati dell'interpretazione letterale non coincidono con quelli dell'interpretazione sulla base dell'intenzione del legislatore, il giurista deve rimanere perplesso e trovare la soluzione.

Io non ripeterò quanto ha testè detto così ampiamente il senatore Zotta, ma è chiaro che la disposizione che tanto ci affatica, interpretata letteralmente, porta all'assurdo che sia sospetta l'elezione del sindaco di Ragusa o di Chieti a Milano o a Roma, per la presunzione dell'influenza che il sindaco di Ragusa o di Chieti possa esercitare a Milano o a Roma. Evidentemente, in questo caso, l'interpretazione letterale ripugna alla ragione. Bisogna allora vedere se, senza distruggere il significato letterale della legge, alla luce della intenzione e del legislatore, alla luce della ragione, si possa giungere ad una interpretazione più logica, meno incoerente con le intenzioni che debbono aver mosso il legislatore.

Allora chi ci vieta di ritenere che questa legge vada interpretata restrittivamente, come peraltro è opportuno in rapporto alle norme che limitano i princìpi generali, e qui il principio generale è l'eleggibilità di tutti i cittadini? Chi ci vieta di considerare che il sindaco di capoluogo di provincia non sia eleggibile solo nel collegio cui appartiene la città nella quale possa esercitare la influenza della propria carica? Io voglio sapere quale punto della lettera della legge vieti questa logica interpretazione. Si è fatta tanta mostra di dottrina e di penetrazione in questa discussione, ma io non ho ancora inteso che cosa vieti di intendere logicamente la legge, di ricorrere a questa interpretazione restrittiva, che è una necessità, una necessità che deriva prima di tutto dal fatto che vi sono dei casi in cui, come in questo, il legislatore *plus dixit quam voluit*. Quel che disse lo dice la lettera della legge, quel che volle ce lo dice l'intenzione che è manifesta nella stessa norma di legge. In questo caso abbiamo il dovere, proprio in omaggio alla logica, di interpretare restrittivamente la legge e ripeto che l'interpretazione restrittiva, in questo caso, proprio perchè si tratta di norme che vengono a fare eccezioni ad un principio generale, è necessaria perchè l'impone l'articolo 14 delle preleggi.

Secondo argomento — debbo essere telegrafico — quello che direi sinteticamente del termine impossibile. L'onorevole Magrì, per essere eleggibile, secondo la parola della legge, avrebbe dovuto dimettersi 90 giorni prima delle elezioni. Il Senato fu sciolto 63 giorni prima delle elezioni e il senatore Magrì era nella impossibilità di adempiere alla prescrizione della legge. Io non credo che una cosa così evidente abbia bisogno di essere dimostrata.

Ma, onorevoli colleghi, io ho sentito riportare qui le parole dell'onorevole Cosattini pronunziate in un dibattito alla Costituente al quale anche io ho partecipato. Infatti in questo campo io ho avuto lo strano destino di essere stato la causa indiretta e remota di noie per i miei amici, prima per l'onorevole Lauro e poi per l'onorevole Magrì, giacchè fui proprio io il presentatore di quel tale emendamento che, accolto, ha dato luogo a questi due dibattiti, pure essendo da me ben lungi l'intenzione di consacrare in legge l'assurdità per cui il sindaco di Catania non fosse eleggibile al Senato ad Acireale o a Torino.

Tutti noi allora avevamo l'intenzione di statuire che un sindaco di città capoluogo di provincia non fosse elegibile nella sua stessa città nella quale avrebbe potuto esercitare influenze, ma non fuori. E l'onorevole Magrì fu eletto ad Acireale.

Mi sembra di sentire rispondere: noi rispettiamo la legge. *Fiat justitia et pereat mundus!* Ogni organo giudicante ha il dovere di fare giustizia, ma io non ammiro quei giudici che dicono: *fiat justitia et pereat mundus!* È, in fondo, una confessione d'impotenza! Il giurista c'è proprio per adattare la legge alle esigenze della vita.

Ora, il concetto del termine impossibile importa questo: che quando un termine è impossibile, manca l'obbligo di rispettarlo. Non c'è bisogno di scriverlo in nessuna legge, perchè *ad impossibilia nemo tenetur.*

Ora, so benissimo che il Senato si è pronunziato su caso analogo; non so se allora abbia potuto influire su alcuni la considerazione dello schieramento a cui Lauro apparteneva.

DE BOSIO. Ma lei è stato membro della Giunta e sa che questa considerazione non c'entra.

CONDORELLI. Io non ho mai avuto l'onore di far parte della Giunta, ma non vorrei che sulle sorti dell'onorevole Magrì influisse un preconcetto del genere, sia pure rovesciato. Poichè, badate, si può essere sospettati di ingiustizia nei confronti dei propri avversari ma si può essere ingiusti anche con i propri amici per guardarci dal sospetto di favoritismo. E questi sono casi di mancanza di coraggio. Io non dubito che se nella vostra pura e chiara coscienza si fosse fatto avanti il dubbio, voi non avreste avuto la mancanza di coraggio di respingerlo per non essere sospettati di ingiustizia. Io credo che sapreste anche affrontare questo rischio. Ed allora, signori della Giunta e colleghi, che avete votato in senso opposto a come noi pensavamo sul caso Lauro e come ancora continuiamo a pensare sul caso Magrì, io domando: avete tenuto conto dell'argomento della soppressione delle provincie in Sicilia?

Sento ed ho anche constatato che nella decisione della Giunta delle elezioni l'argomento è preso sotto gamba. Si prendono sotto gamba gli argomenti futili, ma, alle volte, anche quelli scottanti o difficili. Io penso che versiamo proprio in quest'ultimo caso. L'argomento è proprio scottante e difficile perchè fondato sul dato indiscutibile dell'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana, che testè ha letto il senatore Zotta e che perciò io non rileggo: le province in Sicilia sono soppresse. Perciò, quando ci troviamo di fronte alla legge per l'elezione al Senato, che è del 1948, la quale dice che sono ineleggibili i sindaci dei capoluoghi di provincia, dobbiamo dire, stando ancora una volta a quella interpretazione letterale alla quale vi siete così scrupolosamente attenuti per respingere i nostri precedenti argomenti, che capoluoghi di provincia in Sicilia nel 1948 non ce ne erano più, per la semplicissima ragione che, dall'entrata in vigore dello Statuto siciliano che è del 1946, non ci sono più provincie.

RUSSO SALVATORE. Ce ne accorgiamo proprio che le provincie in Sicilia non ci sono più!

CONDORELLI. Voi dite che c'è ancora perchè ci sono i prefetti. Ebbene, per me i prefetti (e confermerò qui la mia fama di reazionario) sono l'ultima garanzia di giustizia, sia pure approssimativa, nell'amministrazione degli enti locali, che ormai sono ad uso e consumo dei partiti. Quando sopprimerete la vigilanza dei prefetti il costume amministrativo precipiterà ancora di più, le amministrazioni locali degraderanno ancora di più a strumenti di partito. Ascoltate quello che vi dice questo vecchio professore (*commenti dalla sinistra*). Il prefetto deve diventare sempre più un magistrato amministrativo, garante dell'applicazione della legge. Eliminare questo istituto sarebbe un errore gravissimo: sarà eliminato in Italia quando al posto dei prefetti ci saranno i commissari del popolo.

MINIO. Ci sono i controlli previsti dalla legge.

CONDORELLI. Ma lasciamo questo argomento, andiamo alla nostra questione. La legge è chiara, ed io aggiungo che è semplicemente ingiurioso per il legislatore del 1948 supporre

che egli avesse dimenticato quanto aveva legiferato nel 1946. C'è una regione d'Italia, che costituisce, per popolazione e superficie, la decima parte del Paese, nella quale le provincie, piaccia o non piaccia, non ci sono più. Il legislatore avrebbe dovuto dire qualcosa per la Sicilia. Non l'ha fatto. E, avverto, ho bisogno di farlo per la coerenza del mio dire non per i miei competentissimi ascoltatori, che i termini nelle leggi si interpretano prima di tutto secondo il loro senso proprio. Quando il legislatore parla non possiamo attribuire ai suoi termini un significato improprio, linguisticamente o giuridicamente. Il legislatore si suppone parli in senso proprio, perciò quando nel 1948 pone la ineleggibilità dei sindaci di capoluogo di provincia dobbiamo supporre che parli delle provincie, non delle ex provincie, o di certi àmbiti territoriali in cui la provincia, giuridicamente soppressa, continua di fatto a funzionare sotto certi aspetti. Le leggi vanno interpretate in senso proprio; nessuno potrà dire che le ex provincie siciliane siano ancora provincie.

Qualcuno mi obbietta: ma ci sono i prefetti! Ebbene? Ma esserci il prefetto, e questo lo ha detto, con la solita chiarezza e con la sua alta competenza, l'onorevole Zotta, non significa che ci sia la provincia. A Palermo c'è un prefetto che è commissario del Governo; per questo tutta la Sicilia diventa una sola provincia? Credo che un prefetto ci sia anche ad Aosta, eppure nessuno vorrà dire che Aosta sia una provincia: è una regione. Dovrà la Val d'Aosta venire degradata da regione a provincia unicamente perchè c'è un prefetto? Non sono argomenti da giuristi questi.

La provincia, nel diritto pubblico, ha la configurazione di un ente autarchico territoriale. Coincide poi il fatto che sopraintende a questo ente autarchico territoriale, come ad altri enti di natura analoga e diversa, per la sua vigilanza e per la sua tutela, appunto il prefetto, il quale ha pure, nel territorio della Provincia, la funzione di rappresentante del Governo. Ma la presenza di un prefetto non costituisce la provincia, se mai la prefettura.

La provincia, ente autarchico territoriale, in Sicilia non esiste più. Esistono soltanto delle prefetture, le cui circoscrizioni coincidono col territorio delle soppresse provincie. Dunque voi non potete più, propriamente, parlare di capoluoghi di provincia in Sicilia. (*Commenti*).

Ma io, amici, non intendo fermarmi a questo argomento letterale: tutto quello che avete affermato per respingere il nostro primo argomento dovrebbe essere sufficiente per fare accogliere questo. Io voglio invece ascendere ancora, perchè è doveroso, all'interpretazione spirituale, logica: considerare cioè quella che è l'intenzione del legislatore. Ma quale pensate che sia stata l'intenzione del legislatore quando sancì la ineleggibilità dei sindaci delle città capoluogo di provincia? Forse quella di impedire che intervenissero delle influenze a formare la volontà del collegio dei grossi abitati, delle città più popolose, mentre i sindaci dei piccoli Comuni sarebbero dalla legge ritenuti innocui in quanto non potrebbero influenzare il corpo elettorale, o potrebbero influenzarlo poco? Sarebbe sospetto invece il sindaco di una città capoluogo di provincia per il grande numero dei suoi amministrati. Ma badate che la ragione non può essere questa, perchè allora dobbiamo pensare ad un legislatore italiano che viva in America! Il legislatore italiano, se questa fosse stata la *ratio* della disposizione, avrebbe dovuto dire che è ineleggibile il sindaco di una città la cui popolazione supera i 150 i 100 mila abitanti. Infatti ci sono capoluoghi di provincia in Italia che non contano 20 mila abitanti. Chieti — me ne informava testè il senatore Paolucci — conta 30 mila abitanti; Nuoro ne conta 17 mila. Nella mia Sicilia ci sono invece città, che non tutti conoscono, che contano 60, 70, 80 mila abitanti e non sono capoluoghi di provincia, e non sono state nemmeno capoluoghi di circondario. Ne abbiamo tante in Italia: è superfluo che facciamo una lezione di geografia politica.

Ed allora, che cosa dobbiamo pensare, se non vogliamo attribuire una patente di ignoranza al legislatore italiano? Che egli abbia voluto escludere proprio i sindaci che vivono in città che hanno la funzione di capoluogo di provincia, e cioè di essere la sede dell'amministrazione di una provincia, attraverso la quale si può irradiare quella tal sospetta influenza. Ora, quando questo ente provincia a Catania non c'è più, perchè per chi non lo sa — e non tutti sono obbligati a saperlo — a Catania, come in tutte le altre provincie sici-

liane, non c'è che un delegato regionale, organo singolo e individuale dell'amministrazione regionale, viene meno la possibilità dell'interpretazione che voi volete sostenere. I risultati dell'interpretazione letterale coincidono con i risultati dell'interpretazione logica. Voi fareste una grave ingiustizia, lacerereste la legge, quando dichiaraste ineleggibile il senatore Magrì perchè Sindaco di una città capoluogo di provincia. Catania non è più capoluogo di provincia, nella città di Catania non c'è più l'ente provincia.

Io penso che il Senato possa accettare questa interpretazione senza disdire la sua precedente giurisprudenza.

E badate che io faccio sempre omaggio al supremo consesso giudiziario d'Italia quando dimostra di essere evolutivo modificando la propria giurisprudenza, perchè altrimenti la Cassazione avrebbe scarsa ragione di essere, e noi giuristi non avremmo nessuna ragione di scervellarci su di un problema di diritto quando la Cassazione avesse già parlato una volta. La Cassazione invece, rendendo omaggio alla sua funzione di corte regolatrice, quando deve modificare la propria giurisprudenza, la modifica, e non avrei nessun rispetto per il magistrato che avesse così scarsa coscienza dei propri doveri da arrestarsi di fronte alla necessità di dar torto a sè stesso.

Ma qui non c'è neanche questa difficoltà in rapporto al giudizio che vi chiedo a nome anche dei miei amici. A favore della convalida dell'onorevole Magrì, eletto in Sicilia, vi è un argomento diverso, chiaro ed indiscutibile, ed è quello che ho illustrato per ultimo. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. La discussione è rinviata alla prossima seduta.

Oggi seduta pubblica alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

*La seduta è tolta alle ore 13,10.*

---

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti